

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2249

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIANCARLO GIORGETTI**

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di fusione e istituzione di comuni

*Presentata il 30 gennaio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, ispirandosi a principi di massimo rispetto e valorizzazione delle comunità locali e del perseguimento di livelli di efficienza ed efficacia nell'esercizio dei loro servizi e delle loro funzioni, si propone di assegnare alle regioni un effettivo strumento di miglioramento della gestione del territorio.

Ai sensi di quanto previsto da questa proposta di legge la regione verrebbe ad avere il potere di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni e di istituire nuovi comuni, disciplinando, con propria legge, le modalità e i limiti per porre in essere tali procedimenti.

In tal modo l'ente locale diventerebbe protagonista e sarebbe coinvolto in primo piano e a pieno titolo nel processo di ridefinizione degli assetti istituzionali del

territorio della regione, favorendo l'adozione di politiche che giovino effettivamente alle popolazioni residenti sul territorio, alla luce delle loro specifiche esigenze.

Con la presente proposta di legge si propone, dunque, apportando una modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di dare alle regioni la possibilità di definire un assetto istituzionale dei comuni agile e libero da imposizioni dall'alto in modo che sia consentita la massima espressione di libertà e dell'identità locale e che i comuni possano esprimere al meglio le proprie potenzialità di organizzazione, programmazione e progettazione, in un contesto rispettoso del principio di sussidiarietà, dando spazio agli effettivi bisogni della cittadinanza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni e istituire nuovi comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale».

